

b), del contratto collettivo di lavoro, con effetto dal 18 luglio 1953, data in cui è cenato il periodo di aspettativa di un anno senza stipendio, e di corrispondere al predetto la rendita di invalidità prevista dall'art. 44 del contratto stesso, con la integrazione del trattamento temporaneo di contingenza di cui alla delibera consiliare del 26 marzo 1949 (complessivamente lire 25.000,= mensili lordi).

Il Direttore generale, vista la stessa relazione del Servizio Personale, sottopone quanto in essa contenuto al Consiglio di amministrazione per le determinazioni al riguardo.

Il Consiglio, in conforme parere favorevole espresso dal Comitato permanente nell'adunanza in data odierna, approva.

2. Richiesta avanzata dal dr. Alberto Alliney, Medico capo, per essere collocato a riposo ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo previdenziale in data 6 ottobre 1951.

Il Direttore generale legge il seguente rapporto.

L'art. 10 dell'Accordo previdenziale 6 ottobre 1951 stabilisce che il personale che abbia compiuto